



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 11

**OGGETTO: Disposizioni relative all'attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28
(par condicio) durante il periodo della campagna elettorale regionale.**

adottata nella riunione del 10 Febbraio 2010 verbale n. 4, con
l'intervento dei consiglieri:

Bruno	ASTORRE	Presidente
=====		Vice Presidente
Bruno	PRESTAGIOVANNI	Vice Presidente
=====		Consigliere Segretario
Anna Evelina	PIZZO	Consigliere Segretario
Romolo	DEL BALZO	Consigliere Segretario

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Direttore Generale del Servizio U.d.P. ,
Comunicazione Stampa e Relazioni Esterne
Dr. Nicola Gargano

e con l'assistenza del Segretario Dott. Nicola GARGANO

L'Ufficio di Presidenza

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale, n. 201 del 29 ottobre 2009, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009, con il quale si dà atto della cessazione dalla carica del Presidente della Regione Lazio e del conseguente scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dello Statuto;
- VISTO il decreto del Vice Presidente della Regione Lazio n. T 0017 del 26 gennaio 2010 con il quale sono stati convocati per i giorni di domenica 28 e di lunedì 29 marzo 2010 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 6 febbraio 2010, supplemento ordinario n. 19;
- VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali", la quale all'art. 9 fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- RILEVATO che è pertanto necessario adottare un'apposita deliberazione al fine di stabilire i criteri ed impartire le disposizioni che devono essere osservate da parte del Consiglio regionale e delle sue strutture, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto;
- RITENUTO di dover invitare gli organi competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, a volersi attenere alle prescrizioni di seguito impartite;

all'unanimità

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Il Direttore Generale del Servizio U.d.P. ,
DELIBERA Comunicazione Stampa e Relazioni Esterne
Dr. Nicola C. G. gano

- durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazione di voto per le elezioni regionali 2010, il Consiglio regionale e le sue strutture sono tenute ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dall'art. 9 della legge 28/2000 e successive modificazioni.


In particolare sono immediatamente efficaci le seguenti misure:

1. **trasmissioni radiofoniche delle sedute del Consiglio per il tramite dell'emittente "Radio città aperta"**: può proseguire la trasmissione integrale delle sedute del Consiglio regionale in forma assolutamente oggettiva ed impersonale, senza introduzioni o commenti, neppure nelle pause dei lavori e senza interviste. L'annunciatore si limiterà a comunicare l'inizio e il termine della seduta, senza alcun intervento, interferenza o commento di sorta;

2. **informativa sul cosiddetto "question time"**: sospesa;
 3. **servizio "Informaconsiglio"**: sospeso;
 4. **servizio Televideo**: rigorosamente limitato all'ordine del giorno delle sedute consiliari e/o delle Commissioni, senza alcun commento o riferimento né al merito degli argomenti trattati né ai soggetti intervenienti;
 5. **conferenze stampa**: non possono in alcun caso essere utilizzate strutture e/o locali del Consiglio regionale per lo svolgimento di conferenze stampa;
 6. **comunicati stampa e newsletter**: debbono avere come unico ed esclusivo oggetto fatti ed eventi di carattere istituzionale, riportati in forma neutrale ed oggettiva, senza alcuna valutazione o commento;
 7. **intranet**: prosegue la trasmissione integrale delle sedute del Consiglio regionale sulla rete telematica interna;
 8. **internet**: può continuare ad ospitare il solo resoconto stenografico delle sedute del Consiglio regionale, ordini del giorno del Consiglio e delle Commissioni e i relativi comunicati di cui al punto 6;
 9. **tg consiglio Lazio**: sospeso.
- Di trasmettere senza indugio copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni.
- Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


IL SEGRETARIO

Nicola Bergano



IL PRESIDENTE

Bruno Astorre



PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Il Direttore Generale del Servizio U.d.P. ,
Comunicazione Stampa e Relazioni Esterne
Dr. Nicola Bergano

